

2021

SCHEDA NR. 23/2021

D.L.105 del 23 luglio 2021

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio di  
attività sociali ed economiche



**CISL**  
**SCUOLA**

## PREMESSA

Il Decreto-Legge nr.105/2021 contiene la proroga dello stato di emergenza e di altre disposizioni per il contenimento del contagio da Covid 19 e per la tutela delle categorie di lavoratori fragili di carattere vario.

La proroga di alcune disposizioni elencate nell'Allegato A interessano direttamente il mondo della scuola.

### **Art.1- Dichiarazione stato di emergenza nazionale**

Il Decreto-Legge, in considerazione dell'evoluzione del rischio sanitario connesso alla diffusione del virus, **proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza** sanitario nazionale.

1

### **Art.6 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**

Proroga al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dalle disposizioni contenute nell'Allegato A che riguardano direttamente il mondo della scuola:

✓ è prorogata al 31 dicembre la disposizione di cui all'articolo 73 del Decreto-Legge 18/2020 :  
*le sedute degli **organi collegiali delle istituzioni scolastiche** ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi **in videoconferenza**, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico dell'Istruzione;*

✓ è prorogata al 31 dicembre la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del Decreto-Legge 22/2020 :  
*prevede la possibilità di effettuare in **videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo** per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;*

✓ è prorogata al 31 dicembre la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge 22/2020:  
il Consiglio superiore della pubblica istruzione-**CSPI** rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere;

✓ è prorogata al 31 dicembre la disposizione di cui all'art.83 del Decreto-Legge 34/2020 :  
*Fermo restando la disciplina prevista dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*

*Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.*

✓ è prorogata al 31 dicembre la disposizione dell'articolo 10, commi 2 e 3 del Decreto-Legge 44/2021: *Per i concorsi pubblici, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle prove, in modo che sia, comunque, assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate garantendo il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Inoltre, per le procedure concorsuali i cui bandi erano pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L.44/2021 (1° aprile 2021), qualora non sia stata svolta alcuna attività è previsto l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento della prova orale in video conferenza.*

2

### **Art.9 – Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità fino al 30 ottobre**

L'articolo 9, comma 1, interviene sulle disposizioni in materia di disabilità prevedendo che i lavoratori fragili individuati dal D.L.18/2020 (all'art.26) svolgono, **fino al 31 ottobre 2021, di norma** la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, così come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ricordiamo che i lavoratori cui si applica la disposizione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di relative terapie salvavita.

Sono inclusi nella categoria di tali lavoratori anche coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.